

modificato dell'onorevole Roux d'accordo col ministro delle poste e la Commissione:

“ Art. 8. La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel regno e spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che escono sei volte per settimana, è mantenuta nella misura di sei millesimi per esemplare, non eccedente 50 grammi compresa la fascia, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di maggiore peso.

“ Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi conti correnti fra gli uffici di posta incaricati di ricevere le spedizioni e gli editori ed amministratori.

“ Queste debbono essere consegnate agli uffici medesimi, con dichiarazioni che ne indichino la quantità.

“ Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto dalla Amministrazione predetta con quei modi che creda più solleciti e precisi, e specialmente mediante pesatura computando il numero totale delle copie contenute in ciascuna spedizione dal numero di una porzione di essa spedizione riscontrato e pesato a parte.

“ Gli editori e gli amministratori, che avessero dichiarato quantità inferiori alle vere saranno passibili di ammende da lire 10 a lire 100, estensibili a lire 500 in caso di recidiva. »

Pongo a partito questo articolo 8 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

“ Art. 9. La tassa di francatura dei rimanenti giornali, delle riviste, dei bullettini e di tutti gli altri periodici, sottoposti alle disposizioni del Capo VIII della legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848, pubblicati ugualmente nel regno e spediti di prima mano, è mantenuta nella misura di un centesimo per esemplare, nei limiti di peso di cui nel precedente articolo 7, applicando tutte le altre disposizioni del detto articolo. »

(È approvato.)

“ Art. 10. Per essere ammessi a profittare della tassa di cui nei precedenti articoli 7 e 8 i giornali e gli altri periodici debbono essere consegnati alla posta ripartiti per linee e località, a seconda delle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione, ed almeno quindici minuti prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee.

“ I giornali e gli altri periodici, pei quali non fosse stato ottemperato alle dette prescrizioni, possono essere ritenuti fino alla corsa successiva. »

Galimberti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

Galimberti. Ho domandato di parlare solamente per fare una raccomandazione.

Non ho presentato emendamento alcuno perchè credo che di quel che dirò, si possa far materia del regolamento che verrà pubblicato.

La mia raccomandazione è questa, che siano equiparati gli amministratori dei giornali nel diritto, che ha ogni cittadino, di portare la sua corrispondenza all'ultimo momento, anche all'ufficio postale della ferrovia.

Fino ad ora questo si è sempre praticato ma è sempre stato *ad libitum* della Direzione delle poste, cioè un direttore di manica larga lo permetteva, un direttore di manica stretta non lo permetteva. Credo dunque che ciò potrebbe far materia di regolamento.

Le notizie dell'ultimo momento, che giungono quando il giornale va in macchina, costituiscono principalmente l'importanza del giornale; l'avere quindi la facoltà di far conoscere agli associati una novità dello stesso giorno, è cosa di gran rilievo. D'altronde ciò non ha mai fino ad oggi dato luogo ad inconvenienti gravi, tanto è vero che avendolo molte Direzioni permesso, non sono mai state richiamate dalla Direzione generale. Questo sarebbe di grande vantaggio per la stampa grande, e più ancora per la piccola che non possiede tutti quei mezzi di celerità che hanno i grandi giornali.

Presidente. L'onorevole ministro delle poste ha facoltà di parlare.

Lacava, ministro delle poste e dei telegrafi. Non ho difficoltà di tener conto della raccomandazione che mi è stata fatta dall'onorevole Galimberti; osservo però che appunto per largheggiare si concede il tempo di 15 minuti, giacchè il più delle volte si presenta tale una quantità di pubblicazioni periodiche negli ultimi momenti che precedono la partenza di un treno, da non potere più essere pesate in tempo.

Per questi motivi si è stabilito il tempo minimo di 15 minuti prima della partenza come utile ancora alla consegna. Comprendo che se c'è il tempo per la pesatura, un minuto più un minuto meno l'Amministrazione non debba guardarlo; ma io mantengo rigorosamente i 15 minuti prima della partenza, poichè non intendo si diano diritti quando mancasse il tempo per la pesatura.